

**BOZZE DI STAMPA**

**17 novembre 2021**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (2447)**

## **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

### **Art. 1**

#### **1.1**

VITALI, PAGANO

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola «sufficienti» con la seguente: «gravi».*

\_\_\_\_\_

#### **1.2**

BALBONI, MALAN

*Al comma 1, lett a), capoverso 3., sostituire la parola «sufficienti» con la seguente: «gravi»*

\_\_\_\_\_

### 1.3

VITALI, PAGANO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole «giudice con decreto motivato» con le seguenti: «dal Tribunale del Capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente con decreto motivato».*

---

### 1.4

VITALI, PAGANO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.".

*Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo, dopo le parole «dei dati» sono inserite le seguenti: «e dei contenuti».*

---

### 1.5

VITALI, PAGANO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater."».

*Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo, dopo le parole «dei dati» inserire le seguenti: «e dei contenuti».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G1.1

BALBONI

#### Il Senato

in sede di esame del provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'art. 132 del Codice della privacy, per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice; un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. trojan), prevedendosi che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini, debbano essere "specifiche";

il codice dei contratti pubblici ha demandato alla Corte dei Conti le attività di controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati e un controllo successivo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione;

è recente la relazione del Comitato sulla sicurezza della Repubblica sui contratti secretati, con riferimento al noleggio dei diversi sistemi di intercettazione (Doc. XXXIV), dalla quale è emerso che alla Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati presso la Corte dei Conti, nell'anno 2020, sono stati esaminati solo 131 atti per lo più provenienti dal ministero della Difesa;

in particolare, nella stessa relazione, è emersa l'esiguità del numero di atti fatti pervenire dalle Procure ove si consideri che "per il ministero della Giustizia sono stati registrati solo 6 atti, di cui 4 riferiti al noleggio di sistemi di intercettazione per una sola sede di Tribunale, a fronte di 140 Tribunali sul territorio italiano": un dato che stride con la ponderosa attività delle Procure in merito all'impiego di sistemi di intercettazione che vede l'ordinamento italiano tra i maggiori utilizzatori di tali strumenti;

impegna il Governo

ad approvare correttivi alla normativa vigente in materia di attività negoziali che non pervengono alla Sezione centrale della Corte dei Conti, con particolare riferimento alle intercettazioni, affinché il ruolo di controllo della Sezione sia maggiormente incisivo e finalizzato a una corretta gestione della spesa e comunque mai disgiunto dalla salvaguardia della sicurezza nazionale;

a garantire un potenziamento dell'apparato sanzionatorio della Sezione centrale della Corte dei conti, che avrebbe certamente l'effetto di attivare le Amministrazioni sia nel senso del rispetto dell'obbligo di invio degli atti negoziali, che nel senso della completezza e della correttezza dell'istruttoria;

ad adottare il decreto ministeriale, il cui schema è stato trasmesso al Parlamento il 18 febbraio 2021 (Atto del Governo n. 247), che definisca le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, la determinazione delle corrispondenti tariffe e anche gli obblighi per i fornitori delle prestazioni sui livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni fornite, nonché sui criteri di conservazione e di gestione dei dati raccolti.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 2

#### 2.1

#### MININNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 656 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "(Riserve di posti nei concorsi per il reclutamento dei ruoli speciali)";

b) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento, di cui alla lettera b) e per gli ufficiali in ferma prefissata, di cui alla lettera c), in misura pari al 5 per cento complessivo."».

---

## 2.2

MININNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 682 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b):

1) al numero 2) le parole "ventottesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "trentesimo anno";

2) al numero 4) le parole "«superiore alla media»" sono sostituite dalle seguenti: "«nella media»";

b) al comma 5:

1) alla lettera a):

1.1) all'alinea le parole "nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per due terzi dei posti disponibili";

1.2) al numero 1):

1.2.1) all'alinea le parole "nel limite massimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il trenta per cento";

1.2.2) il numero 1.1) è soppresso;

1.3) al numero 2), alinea, le parole "nel limite minimo del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per il settanta per cento" e le parole ", che non hanno superato il 45° anno di età" sono sostituite dalle seguenti: "e che hanno compiuto quattro anni di servizio nel ruolo";

2) alla lettera b):

2.1) le parole "nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dei posti disponibili";

2.2) le parole "non hanno superato il 45° anno di età," sono soppresse;

2.3) le parole "sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni di servizio nel ruolo";

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

"5-*ter*. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 1) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a), numero 2) del medesimo comma. I posti di cui al comma 5, lettera a), numero 2) eventualmente rimasti scoperti, sono devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera b) del medesimo comma."».

## 2.3

MININNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 703 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 2 è soppresso».

---

## 2.4

MININNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 976 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato con concorso pubblico è stabilita al termine della fase di formazione, in base alla scelta del militare stesso nell'ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La prima assegnazione di sede di servizio del militare reclutato con concorso interno è stabilita al termine del concorso, in base alla scelta del militare stesso nell'ordine della graduatoria di merito, tra le sedi proposte dalla Forza armata. Il militare utilmente collocato in graduatoria che rinuncia all'immissione nel nuovo ruolo permane nel grado e ruolo precedentemente posseduti e nella precedente sede di servizio. I posti non ricoperti dai rinunciari sono assegnati ai successivi concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria di merito."».

---

## 2.5

MININNO

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1.1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al libro quarto, titolo V, capo VI, sezione I, dopo l'articolo 977 sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

### **"Art. 977-bis**

*(Trasferimento a domanda)*

1. Con cadenza annuale le amministrazioni diramano un avviso contenente l'elenco delle posizioni disponibili fino al grado di tenente colonnello, divise per sedi, escluse quelle relative ai comandi degli enti.

2. È facoltà delle amministrazioni suddividere le posizioni di cui al comma 1 per grado, ruolo, categoria, specialità e qualifica, nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni.

3. I militari interessati al trasferimento nelle sedi indicate nell'elenco di cui al comma 1 hanno diritto a concorrere per tutte le posizioni per le quali posseggono i requisiti, in ordine di preferenza.

4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, le amministrazioni compongono le graduatorie e le rendono conoscibili.

### **Art. 977-ter**

*(Trasferimento d'autorità)*

1. Nessun militare fino al grado di tenente colonnello può essere trasferito d'autorità prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione, ovvero dell'ultimo trasferimento, ovvero dal termine dell'aspettativa di cui all'articolo 903, fatta eccezione per i seguenti casi:

a) assegnazione del comando di un ente;

b) compimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche prescritti per l'avanzamento che non possono essere effettuati presso l'ente di assegnazione;

c) consenso dell'interessato;

d) incompatibilità ambientale;

e) chiusura dell'ente dove il militare è assegnato, ovvero cancellazione della posizione tabellare organica assegnata al militare, in assenza di utile impiego presso la stessa sede.

2. Le amministrazioni possono procedere a ripianare d'autorità le posizioni vacanti solo dopo aver esperito almeno un tentativo di assegnare le medesime posizioni a domanda.".

1.1.1. Il Ministro della difesa, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, adotta con proprio decreto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare le graduatorie dei trasferimenti a domanda del personale militare in conformità alle disposizioni dell'articolo 977-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come introdotto dalla presente legge, fissandone i criteri e i punteggi, con riguardo a:

- a) anzianità di servizio;
- b) numero di figli appartenenti al nucleo familiare;
- c) presenza di componenti del nucleo familiare con gravi patologie;
- d) coniuge, ovvero l'altro componente della coppia legata da unione civile, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato da almeno quattro anni entro una distanza non superiore a novanta chilometri dalla sede dell'ente per il quale si presenta la domanda di trasferimento, con previsione di punteggio incrementale per ogni ulteriore anno di impiego;
- e) rendimento lavorativo degli ultimi cinque anni;
- f) impiego in sedi disagiate fuori e dentro i confini nazionali;
- g) numero di trasferimenti di sede effettuati, con previsione di incremento di punteggio per ogni trasferimento d'autorità e decremento per ogni trasferimento a domanda.»

---

## 2.6

MININNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1.1. All'articolo 1273 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "in ordine di ruolo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "nell'ordine della graduatoria di merito".».

---

## 2.7

MININNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1.1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2209-*sexies* è aggiunto il seguente articolo:

"2209-*sexies*.1

(Congiungimento familiare)

1. Il personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o unito civilmente con personale in servizio permanente presso una delle predette amministrazioni, ovvero a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha diritto, a domanda, al congiungimento familiare secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. L'istanza di congiungimento deve essere presentata presso l'amministrazione di appartenenza da entrambi i dipendenti e nella stessa è possibile indicare una o più sedi di gradimento.

3. Le amministrazioni coinvolte, tenuto conto delle proprie esigenze di impiego, nonché delle sedi di gradimento indicate dai richiedenti, entro 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'ultima delle due istanze, individuano congiuntamente almeno una coppia di sedi di servizio, anche diverse da quelle in cui prestano servizio i due dipendenti all'atto della domanda, distanti tra loro non più di 50 chilometri.

4. Le amministrazioni coinvolte procedono al trasferimento dei dipendenti entro 30 giorni dalla loro accettazione delle sedi proposte. In caso di rinuncia, anche di uno solo dei richiedenti, non si dà luogo ai trasferimenti e rimane preclusa la possibilità di presentare una nuova istanza di congiungimento prima che siano trascorsi due anni.

5. Il presente articolo si applica anche nel caso in cui uno o entrambi i componenti della coppia legata da matrimonio o da unione civile appartengono alla categoria degli ufficiali o sottufficiali piloti e navigatori di complemento.

6. I trasferimenti disposti ai sensi del presente articolo non comportano alcun onere a carico delle amministrazioni."».

## **Art. 3**

### **3.1**

MALAN, BALBONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.2**

MALAN, BALBONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3

(Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum)

1. All'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 ottobre»;

b) al comma 2, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «30 ottobre»;

c) al comma 3, le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti «30 novembre»;

d) al comma 7, le parole «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti «15 gennaio dell'anno successivo».

2. All'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «20 gennaio» sono sostituite dalle seguenti «20 febbraio»;

b) al comma 4, le parole «10 febbraio» sono sostituite dalle seguenti «10 marzo».

---

### **3.3**

MALAN, BALBONI

*Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «15 settembre».*

---

### **3.4**

MALAN, BALBONI

*Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «13 settembre».*

---

### **3.5**

MALAN, BALBONI

*Al comma 1, sostituire le parole «15 giugno» con le seguenti: «10 settembre».*

---

### **3.6**

MALAN, BALBONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e 33» con le seguenti: «dall'articolo 32».*

---

### **3.7**

MALAN, BALBONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 32 e» con le seguenti: «dall'articolo».*

---

### **3.8**

MALAN, BALBONI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per quelle relative a norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309».*

---

### **3.9**

MALAN, BALBONI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il termine per la raccolta delle firme rimane fissato al 30 settembre 2021.»*

---

### **3.10**

MALAN, BALBONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: «I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta» sono soppresse.»

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G3.1**

PERILLI, DE PETRIS, MAIORINO, TONINELLI, MANTOVANI, GARRUTI, SANTANGELO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (AS 2447);

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame proroga dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 il termine per il deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di referendum abrogativi annunciate nella Gazzetta Ufficiale dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021; inoltre, differisce inoltre di un mese i termini per le connesse verifiche di regolarità delle sottoscrizioni e di ammissibilità del quesito referendario;

considerato che:

la legge n. 352 del 1970, all'articolo 8, prevede che alla richiesta di referendum debbano essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi; la legge dispone la consegna dei suddetti certificati entro il termine perentorio di 48 ore stabilendo espressamente che "I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta";

l'articolo 32, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede che l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di Cassazione esamini tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, e rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza;

l'elevato numero di richieste referendarie presentate negli ultimi mesi può dare luogo a difficoltà a rispettare i termini di legge previsti per la consegna dei suddetti certificati e per l'intero procedimento referendario, ma permane, in ogni caso, la necessità di assumere ogni opportuna iniziativa per garantire i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto proposte referendarie;

l'art. 5 del decreto-legge n. 139 del 2021, inoltre, ha disposto il temporaneo rafforzamento di personale dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge n. 352 del 1970, inclusa la verifica delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali;

evidenziata l'esigenza di assicurare un'interpretazione delle predette disposizioni di legge nella direzione del più rigoroso favore per i cittadini che hanno regolarmente sottoscritto le proposte referendarie, in modo che il mancato rispetto dei termini per la consegna dei certificati non costituisca motivo di non conformità alla legge potendo eventualmente rientrare nelle previsioni dell'art. 32, comma terzo, della legge n. 352 del 1970 che consente di sanare eventuali irregolarità delle singole richieste, ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione;

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire che il rilascio dei certificati dei sottoscrittori delle proposte referendarie che attestano l'iscrizione dei medesimi nelle liste elettorali avvenga nel tempo più breve possibile assicurando, in ogni caso, che - ferma restando l'autonomia dell'Ufficio centrale della Cassazione - il mancato completamento nei termini da parte dei comuni dei relativi adempimenti non costituisca motivo di non conformità al-

la legge, non essendo tale ritardo imputabile ai sottoscrittori verso i quali si impone un rigoroso favore in sede applicativa.

---

### **G3.2**

#### **CORTI**

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento A.S. 2447 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di deposito delle sottoscrizioni e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la Corte di Cassazione da parte dei promotori delle richieste di *referendum* abrogativi;

la Legge 9 gennaio 2019, n.3 all'articolo 1, ai commi 14 e 15 stabilisce precisi obblighi in capo alle liste, partiti, movimenti politici in ordine alla pubblicazione dei curricula vitae e dei certificati penali delle persone candidate;

entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a Comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet ovvero nel sito internet del partito o del movimento politico, il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale;

i certificati penali richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni non sono gratuiti:

benché le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici siano ridotti della metà vista la finalità elettorale, per ogni singolo certificato sono dovuti 11,92 euro a candidato considerata altresì la richiesta di emissione in via di urgenza per accelerare i tempi di emissione certificato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire in un prossimo provvedimento, la gratuità del rilascio dei certificati del casellario giudiziale nel caso in cui questi

vengano richiesti ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 1, commi 14 e 15 della legge 9 gennaio 2019, n.3.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 4

#### 4.1

BALBONI, MALAN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b);

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore» sono sostituite dalle seguenti: «in base al reddito familiare».

---

#### 4.2

BALBONI, MALAN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sostituire le parole: «di 50 euro» con le seguenti parole: «di 100 euro».

---

### 4.3

BALBONI, MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

### 4.4

BALBONI, MALAN

*Al comma 1, le parole: « 30 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 ».*

---

### 4.5

BALBONI, MALAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia, è attivato un numero verde gratuito, per fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta tutte le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e alle modalità di presentazione della relativa domanda.».*

---

#### 4.0.1

BERNINI, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GHEDINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

«Art.4-bis

(Proroga in materia di limite dell'utilizzo del contante)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al comma 3-*bis*, le parole: "1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

#### **4.0.2**

BERNINI, GALLONE, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GHEDINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*

*(Disciplina delle prestazioni occasionali durante il periodo natalizio)*

1. In deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo, dal 30 novembre all'8 gennaio 2022 è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di soste-

gno del reddito gli accreditati contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.».

---

## **Art. 5**

### **5.1**

BALBONI, MALAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Per la determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" si tiene conto della singola impresa.».*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G5.1**

BERNINI, GALLONE, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, CALIENDO, DAL MAS, MODENA, GHEDINI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,  
in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP",

premessi che:

il decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 - recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo -, all'articolo 54-*bis* ha introdotto una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali;

in vista delle festività natalizie, considerato il perdurare di alcune difficoltà legate al protrarsi della pandemia, sia con riferimento alle imprese, che alle famiglie, sarebbe opportuno e auspicabile consentire l'utilizzo dello strumento del voucher nel periodo novembre 2021 - gennaio 2022,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni, in deroga all'articolo 54-*bis* del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, volte ad estendere lo strumento del voucher per consentire l'acquisizione di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle aziende e delle famiglie nel periodo 30 novembre 2021 - 8 gennaio 2022.

---

## EMENDAMENTI

### 5.0.1

MALAN, BALBONI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 5-*bis***

*(Proroga dei termini delle cartelle di pagamento)*

1. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento ese-

cutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

3. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

4. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi al presente articolo, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. »

---

## **EMENDAMENTO** **(al disegno di legge di conversione)**

### **Art. 1**

#### **X1.1**

MININNO

*All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della nor-

mativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;

b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

e) effettuare una ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;

f) semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione del personale militare, valorizzando i criteri meritocratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l'organizzazione e le modalità delle attività formative, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa;

g) ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza;

h) effettuare una ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

i) razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, rendendo l'azione disciplinare facoltativa anche in pendenza del procedimento penale e semplificando le singole fasi dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della condizione e del servizio militare.

*1-ter.* I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari com-

petenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

*1-quater.* Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell'ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo anche l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

*1-quinquies.* Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

*1-sexies.* Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare».*

---